



**COMUNE DI MONTESE**

Area Tecnica

Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO  
SULLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI MONTESE  
PER GLI ANNI 2023-2025

## SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d'appalto e descrizione dei lavori.....	4
Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto .....	4
Articolo 3 - Garanzia per l'esecuzione del contratto.....	5
Articolo 4 - Polizza d'assicurazione .....	5
Articolo 5 - Modalità di esecuzione del servizio.....	6
Articolo 6 - Depositi, mezzi d'opera e macchinari.....	8
Articolo 7- Sistema di controllo telematico GPS .....	11
Articolo 8- Identificazione di mezzi.....	12
Articolo 9- Consegna e durata del servizio.....	12
Articolo 10- Gestione della Sicurezza.....	12
Articolo 11 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.....	12
11.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi .....	12
11.2 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno .....	13
11.3 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni. ....	14
11.4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore.....	14
11.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore .....	14
Articolo 12- Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.....	15
Articolo 13- Subappalto .....	16
Articolo 14- Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore .....	16
Articolo 15- Tempi di esecuzione – penalità .....	17
Articolo 16- Risoluzione del Contratto.....	18
Articolo 17- Pagamento Acconti - Conto Finale Appalti a Misura .....	19
Articolo 18- Danni a Carico Dell'appaltatore .....	20
Articolo 19- Responsabilità dell'appaltatore .....	20
Articolo 20- Prezzi a Misura e Forfettari .....	20
Articolo 21- Varianti Contrattuali.....	21
Articolo 22- Controversie.....	21
Articolo 23- Spese del Contratto .....	21
Articolo 24 - Fallimento dell'appaltatore .....	22
Articolo 25 - Cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice – Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili .....	22
Articolo 26 - Recesso .....	23





## Articolo 1 - Oggetto del contratto d'appalto e descrizione dei lavori

1. L'appalto, suddiviso in 18 lotti tutti a misura, (la zona A e la zona Sale 1 saranno effettuate dal Comune di Montese) inerenti zone omogenee di intervento in funzione delle caratteristiche del territorio comunale, ha per oggetto l'esecuzione delle attività di sgombero neve, trattamento antighiaccio secondo quanto indicato per ciascun lotto nelle rispettive schede tecniche riportanti i tratti stradali oggetto d'intervento e le attrezzature e gli automezzi da utilizzare.

2. Il servizio da effettuarsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, ha la durata complessiva di DUE stagioni invernali (2023-2024, 2024-2025, per il periodo 1° ottobre-15 maggio. Il Comune si riserva l'opzione di attivare la proroga tecnica, per non più di sei mesi, nelle more della ricerca del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice.

3. L'affidamento del servizio potrà avvenire a favore del miglior offerente solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente capitolato e dalla scheda tecnica. Qualora l'operatore economico alla data dell'affidamento non abbia ottenuto l'omologazione per uno o più dei mezzi indicati ai sensi dell'art. 3, comma 3.3., lettera c, del presente capitolato, tale da non permettere lo svolgimento dei servizi di cui all'appalto in argomento, verrà applicata, per ogni mezzo, una penale dello 0,1% per ogni giorno di mancata omologazione a decorrere dalla data sopra indicata; se le penali applicate superano il 10% dell'importo netto contrattuale il Comune potrà risolvere il contratto con comunicazione via pec. Per ogni mezzo non omologato non verrà riconosciuto il corrispettivo per il fermo macchina fino a che non sia stata ottenuta la omologazione; pertanto, il fermo macchina verrà riconosciuto in proporzione del periodo residuo dall'avvenuta omologazione fino a fine stagione. In casi di necessità e d'urgenza, dovuti all'eccezionalità dei fenomeni atmosferici, il Comune può pretendere l'esecuzione del servizio con i soli mezzi che hanno ottenuto l'omologazione; se il ricorso ai predetti mezzi non consente l'esecuzione completa e a regola d'arte dei servizi richiesti, si procede ai sensi dell'art. 6, che, fra l'altro, recita testualmente:

"Su specifica richiesta del Comune, in caso di particolari necessità, l'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi (spargisale e sgombraneve) nelle zone limitrofe all'area di sua pertinenza, in aiuto ove ve ne sia la necessità".

## Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto

1. L'ammontare presunto netto dell'appalto indicato nel bando di gara, per la natura del servizio, è puramente indicativo e può di conseguenza variare in aumento o in diminuzione, senza limitazione alcuna e senza che l'appaltatore abbia diritto di ricevere compensi per questo solo motivo. L'importo comprende una quota per "fermo macchina" (importo fisso) e una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata in base alla scheda tecnica e all'elenco prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara; comprende altresì una quota relativa alla sicurezza, non assoggettata a ribasso.

2. L'importo per ciascun lotto, indicato nella Tabella A facente parte degli elaborati che definiscono il servizio, si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei



prezzi unitari delle singole categorie d'opera s'intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.

3. Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore:

- a) trattamento preventivo antighiaccio (ove previsto) e servizio di sgombero neve;
- b) asportazione della neve dalle Strade Comunali poste anche all'interno dei centri abitati di competenza del Comune di Montese;
- c) caricamento sui mezzi di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all'espletamento del servizio salatura;
- d) preparazione e asperione (per i lotti previsti) sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo;
- e) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l'immediato inizio del servizio durante tutto il periodo invernale.

Per i lotti in cui è previsto il trattamento con sale il Comune provvederà alla fornitura del sale necessario allo svolgimento del Servizio presso il proprio magazzino comunale.

Il Comune si riserva la facoltà - a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi stradali indicati nella scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi tratti o a declassifiche di strade, ivi comprese particolari condizioni meteorologiche avverse di aumentare o diminuire le quantità delle prestazioni entro il limite del 40% dell'importo del contratto.

### Articolo 3 - Garanzia per l'esecuzione del contratto

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l'appaltatore presta, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una cauzione pari al 10% dell'importo presunto contrattuale netto, il cui valore viene modificato, ai sensi del predetto articolo, qualora il ribasso sia superiore al 10%; detta cauzione può essere formata mediante la trattenuta sull'importo delle prime fatture emesse dall'appaltatore e viene restituita alla fine dell'ultima stagione, al momento della liquidazione del compenso per il "fermo macchina".

### Articolo 4 – Polizza d'assicurazione

L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto.

La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell'appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe euro 1.500.000,00
- per persona euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali euro 1.500.000,00

R.C.O.

- per sinistro euro 1.500.000,00
- per persona lesa euro 1.500.000,00

Tali polizze devono essere presentate al Comune prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

### Articolo 5 - Modalità di esecuzione del servizio

L'appalto del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e distribuzione di sale lungo le Strade Comunali è finalizzato a garantire la percorribilità e il ripristino del traffico, anche attraverso interventi – anche a carattere di urgenza - sulla rete stradale gestita dal Comune.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- sgombero neve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey o guard-rail), dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso degli svincoli, delle piste di servizio, su ponti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita), asportazione della neve all'interno dei centri abitati di competenza provinciale, rimozione della neve a causa di slavine o valanghe;
- trattamento antigelo: spargimento (preventivo o di abbattimento), di sale o miscele antigelo, nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, nelle aree di sosta, delle piste di servizio, sui ponti e viadotti, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve;

Ferma restando la responsabilità dell'appaltatore nel garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali, che devono comunque essere valutati e considerati da parte dell'appaltatore durante l'espletamento del servizio; si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che devono essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:

- 10 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra - 5,1 e -12 gradi centigradi;



- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

Le indicazioni operative sopra riportate possono essere variate dal Comune in modo espresso per lo specifico evento nevoso, in base alla sua prevista intensità.

Deve essere garantita l'asportazione completa della neve per l'intera larghezza della carreggiata stradale, deve comunque essere eseguito ogni intervento necessario a garantire la sicurezza della circolazione nei tratti stradali oggetto dell'appalto. Il servizio di salatura antighiaccio dovrà essere svolto nel seguente modo: gli appaltatori devono monitorare la situazione del proprio tratto di strada, nel caso ci siano le condizioni da preannunciare la formazione di ghiaccio dovranno contattare il Referente del Comune ed insieme stabilire la tempistica d'intervento.

Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve, gli appaltatori si attivano qualora l'altezza della neve abbia raggiunto 8 cm. (otto centimetri) nelle strade asfaltate – 13 cm. (tredici centimetri) nelle strade bianche (macadam). Indipendentemente dall'altezza raggiunta, l'ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Sorveglianti Stradali o dai Funzionari preposti. Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dal Comune, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.

Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per ciascun tratto di strada indicato nella scheda tecnica devono essere mantenute a disposizione del Comune per il periodo 1° ottobre – 15 maggio di ogni stagione invernale ed i tempi di intervento non devono superare i 20 minuti dal momento in cui il Referente del Comune ordina l'inizio dell'intervento.

Il servizio di sgombero neve e quello antighiaccio lungo la strada, devono essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano per eliminare i pericoli e garantire in ogni momento la circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

Su specifica richiesta del Comune, in caso di particolari necessità, l'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi (spargisale e sgombraneve) nelle zone limitrofe all'area di sua pertinenza, in aiuto ove ve ne sia la necessità.

Qualora, durante il corso dell'appalto, il Comune assuma in gestione altre strade adiacenti a quelle oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad espletare anche su di esse il servizio alle stesse condizioni di cui all'elenco allegato elenco prezzi.

Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o di loro tratti il Comune si riserva la facoltà di rescissione anticipata del contratto di appalto con un preavviso di almeno 30 giorni; nel caso la rescissione anticipata si verifichi tra il 1 ottobre e il 15 maggio, all'appaltatore - oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti - spetta comunque l'intero ammontare del compenso fisso; nel caso si proceda alla revoca dell'aggiudicazione prima del 1 ottobre 2022, all'appaltatore spetta unicamente quanto speso per l'omologazione dei mezzi nell'anno 2023 e comunque non più di 3.000 euro.



Con riferimento alle attività di "trattamento antigelo" e ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione. Prima di dare inizio ad ogni intervento, l'appaltatore deve prendere contatti con il personale del Comune. Il servizio viene eseguito cercando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve deve essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama e comunque pari alla larghezza massima consentita dalla carreggiata stradale.

Durante il servizio deve essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento del servizio, fornito della patente di guida richiesta dal Codice della Strada e dell'attestato di abilitazione alla guida del mezzo. Sullo stesso mezzo può prendere posto il personale del Comune addetto al controllo.

Le operazioni di spalatura devono essere eseguite con la lama sufficientemente abbassata, così da consentire l'asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile in condizioni di sicurezza.

I servizi vengono sospesi quando le condizioni di transitabilità siano tornate normali; l'ordine di sospensione del servizio può anche essere impartito dal personale del Comune.

Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'appaltatore è tenuto seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini del personale del Comune.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nello spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, il Comune può provvedere direttamente o a mezzo di altre imprese, con addebito all'appaltatore delle spese, oltre all'applicazione delle penali previste.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente Capitolato è vietato all'appaltatore ricorrere all'impiego di personale dipendente del Comune o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

L'appaltatore trasmette al Comune un prospetto mensile riepilogativo degli interventi, compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale e mezzi impiegati e degli orari di inizio e fine.

Il servizio comprende inoltre la collaborazione per l'acquisizione di dati e informazioni ed eventuale reportistica sul servizio svolto, da fornire con semplice comunicazione verbale o in forma scritta su richiesta del Comune.

## **Articolo 6 - Depositi, mezzi d'opera e macchinari**

Ogni appaltatore deve disporre - in proprietà o in disponibilità (tramite contratto di locazione, leasing, comodato, o simile) - di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi o piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera e lo stoccaggio del sale. Detti depositi o piazzali devono essere adeguatamente distribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 15. da almeno uno dei tronchi di strada indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato lungo i quali deve svolgersi il servizio.



All'inizio della stagione invernale deve essere disponibile presso il deposito suddetto, ad uso esclusivo dell'appaltatore e del servizio oggetto dell'appalto, una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze di tutta la stagione invernale.

Al termine della stagione invernale, al termine di ogni servizio di salatura ed ogni qual volta il sale dovesse essere inutilizzato per lunghi periodi, l'appaltatore deve provvedere a coprirlo e ripararlo adeguatamente mediante appositi teli impermeabili o tettoie, interamente a proprie spese. Tali quantitativi di sale devono essere costantemente reintegrati al fine della garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade oggetto dell'appalto. In caso di necessità, per motivi tecnico-operativi e di sicurezza stradale, il comune può disporre l'utilizzo di piazzali e ricoveri dei mezzi d'opera su aree di sua proprietà.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dal Comune, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale nei lotti ove previsto.

Tutti i dati relativi agli automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono essere comunicati al Comune prima dell'inizio del Servizio.

Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.

Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate al Comune, così come quelle del responsabile del coordinamento del servizio designato dall'appaltatore prima dell'inizio del Servizio.

Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell'impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

Nel caso di società agricola aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

I mezzi devono essere della potenza e portata minima richiesta e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà del Comune rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto dell'appalto.

Nel presente capitolato per "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine, ivi comprese quelle di proprietà del comune.

È compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa. È compresa la quota per il ricovero degli

eventuali mezzi del comune per tutta la durata del servizio, così come tutte le operazioni di manutenzione (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggio, ecc.). Gli oneri per gli agganci delle attrezzature sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori eseguiti sulla sede stradale.

L'impiego di lame o di spargisale di dimensioni superiori a quelle previste dalla scheda tecnica, o di mezzi con potenza superiore, non dà luogo a corresponsione di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla scheda stessa.

#### Attrezzature omologate per il servizio di sgombero neve.

La lama sgombraneve che l'Impresa deve adottare secondo le prescrizioni della scheda tecnica ha le seguenti caratteristiche:

- lama lunghezza minima di cm. 250 su trattore/macchina operatrice doppia trazione o Autocarro attrezzato;
- lama lunghezza minima di cm. 300 su trattore/macchina operatrice doppia trazione o Autocarro attrezzato;
- lama lunghezza minima di cm. 350 su trattore/macchina operatrice doppia trazione o Autocarro attrezzato.

#### Caratteristiche delle lame sgombraneve.

La lama da utilizzarsi per lo sgombero neve è del tipo metallico a movimenti idraulici, con comandi nella cabina dell'automezzo, con caratteristiche idonee (peso, spessore e altezza) a svolgere il servizio su strade comunali.

Sono richiesti i seguenti movimenti:

- ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve;
- IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve;
- OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
- AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nell'eventualità di urti fortuiti;
- SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

#### Caratteristiche dello spargitore di sale.

Lo spargitore di sale deve essere dotato di dispositivo di messa in funzione dello spargimento del sale e della regolazione della quantità di spargimento azionabile dalla cabina di guida del mezzo.

#### Dispositivi di visibilità diurna e notturna.



I mezzi e le attrezzature devono disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione. I mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature.

I mezzi devono essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, allo stesso tempo, l'abbagliamento dei veicoli.

L'appaltatore deve controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; inoltre, deve essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti, incidenti o provvedimenti di agenti di polizia stradale, con altri dello stesso tipo, senza per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari. La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e preventivamente comunicata al Comune.

Le Macchine Agricole che sono impiegate come macchine operatrici sgombraneve devono effettuare visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate (lame, vomeri, sgombraneve, frese, turbine e salatori), e devono richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale, come ribadito nelle circolari n. 39075/07 e n. 66346/07 del Ministero dei Trasporti.

#### Articolo 7- Sistema di controllo telematico GPS

L'Appaltatore deve procedere all'installazione, prima dell'inizio del servizio, nel caso i mezzi utilizzati non ne siano provvisti, di apposita presa elettrica a 12/24 v., collegata alla batteria, per l'alimentazione del dispositivo satellitare di geolocalizzazione del mezzo.

Tale dispositivo, che viene concesso all'appaltatore in comodato d'uso da parte del Comune, deve essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, in modo che sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio.

Non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione. Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio; tale posizione è memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo viene trasmesso periodicamente al comune, che può altresì attivare la funzione di ricerca e tracciamento in tempo reale della posizione del veicolo.

È compito dell'appaltatore garantire il corretto allacciamento del dispositivo GPS alla presa d'alimentazione e comunicare immediatamente al referente del comune eventuali anomalie riscontrate.

L'Appaltatore è responsabile dei dispositivi GPS avuti in comodato; nel caso di danni provocati da urti, cadute accidentali o comunque causati da uso improprio o per mancata riconsegna lo stesso è tenuto al risarcimento di € 114,00 più IVA/cad. Tali importi saranno trattenuti dal pagamento del fermo macchina.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza. In qualsiasi momento il personale del

Comune può connettersi al dispositivo GPS per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità delle strade.

#### Articolo 8- Identificazione di mezzi

L'appaltatore deve dotare i mezzi impiegati per il servizio di targa di segnalazione, da applicare nella parte posteriore del veicolo. Tale targa - con supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2 - riporta il segnale "Passaggio obbligatorio per veicoli operativi", di cui alla figura II/398, art. 38 del Regolamento Codice della Strada.

#### Articolo 9- Consegna e durata del servizio

La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto ed in pendenza della stipula del contratto.

Le attività previste devono essere svolte in modo continuativo per DUE stagioni invernali della durata del contratto, nel periodo indicativo di ottobre- maggio, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. Alla scadenza per i lotti si darà corso, secondo le norme del Codice, a una nuova procedura per la ricerca del nuovo contraente; il Comune, nelle more della ricerca del nuovo contraente e per un periodo massimo di sei mesi, può prorogare il contratto in essere a cui deve necessariamente attenersi l'operatore economico.

#### Articolo 10- Gestione della Sicurezza

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, il Comune ha determinato i costi d'attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il comune promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare al Comune integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.

#### Articolo 11 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

##### 11.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il



contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

2. Il suddetto obbligo vincola l'esecutore fino alla fine del contratto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.
4. L'esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore.
7. L'esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilità solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 11 dello stesso articolo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d'appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.

#### 11.2 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno

9. L'orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.



### 11.3 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.

10. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in servizio senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.
11. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi -a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
  - b. Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
  - c. Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
12. Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

### 11.4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore

13. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'119 soprarichiamato.

### 11.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore

14. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 dello stesso D.Lgs. n.36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Nel solo caso in cui l'entità economica dell'adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od

assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla sospensione parziale dei pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sarà garantita dalla cauzione definitiva), se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

15. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto nell'ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

## Articolo 12- Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore provvede altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
- ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
- ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente il comune, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Comune, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.



### Articolo 13- Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice. L'impresa deve eseguire in proprio le attività di cui alla prestazione contrattuale in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.». In caso di subappalto di una o più attività, di cui all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, le cosiddette "Forniture Sensibili", devono essere individuate imprese iscritte nella white list. L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci giorni dal pagamento la fattura quietanzata, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventesimo al trentesimo giorno. Per il caso delle penali si applica l'ultimo capoverso dell'art. 16.

### Articolo 14- Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell'appaltatore. In caso di sospensione o abbandono il comune si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. È obbligo dell'appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati. La totale e piena responsabilità della gestione dell'appalto compete all'appaltatore. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore



- anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
2. comunicare i nominativi dei responsabili reperibili, che coprono l'intero arco delle 24 ore del servizio nel periodo invernale (1° ottobre – 15 maggio) e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un indirizzo mail;
  3. osservare, durante l'esecuzione del servizio, le prescrizioni del DUVRI; qualora ciò non avvenga, il Comune può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio;
  4. segnalare al Comune le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada, da chiunque commesse, che implicino un danno per l'ente, nei tratti interessati dal servizio; in caso di omessa segnalazione, l'appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne al Comune.

### Articolo 15- Tempi di esecuzione – penalità

L'appaltatore inizia il servizio di salatura antighiaccio non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto ed in ogni caso in accordo con il referente del Comune di Montese; per il servizio di sgombero neve, deve attivarsi qualora l'altezza della neve abbia raggiunto i 8 cm. (otto centimetri) nelle strade asfaltate – 13 cm. (tredici centimetri) nelle strade bianche (macadam); Indipendentemente dall'altezza raggiunta, l'ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente referente del Comune di Montese. Resta in ogni caso stabilito che Comune ha la facoltà di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione, ordinando all'appaltatore diverse modalità di intervento.

L'appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente art. 10, indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, deve dare immediatamente corso all'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per:

- ritardato o mancato intervento nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti di salatura antigelo: penale del 0,1% dell'importo contrattuale, per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione;
- utilizzo di mezzi non autorizzati dal Comune: penale del 0,1% dell'importo contrattuale, per ogni mezzo o attrezzatura non autorizzati;
- manomissione volontaria del sistema di rilevamento satellitare GPS: penale del 0,1% dell'importo contrattuale per ogni impianto manomesso;
- mancato rifornimento del deposito del sale antigelo (ogni volta che l'appaltatore dovesse rimanere senza sale antigelo): penale del 0,1% dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel rifornimento;
- inadempienza alle prescrizioni del precedente art. 10, per i mezzi che non risultano attrezzati con targa di segnalazione: penale del 0,1% dell'importo contrattuale, per ogni mezzo non regolare, ogni volta che venga riscontrato l'inadempimento;
- ritardata presentazione della documentazione richiesta (libretti di circolazione dei mezzi, certificati delle attrezzature, ecc. ecc ) indicata nell'art. 8 dopo la data del 10/09/2022, penale dello 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Nel caso che guasti ripetuti sulla stessa macchina, per più di due volte, creino disservizi durante la stessa stagione, il comune si riserva di non pagare il compenso a corpo annuo relativo al "fermo macchina" per il mezzo in questione. Resta inteso che nei casi più gravi tali inosservanze possono costituire motivo di immediata rescissione del contratto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro effettivamente eseguito.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

#### Articolo 16- Risoluzione del Contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) quando riscontri per 2 volte – con successivi e distinti atti - la non omologazione di un mezzo/attrezzatura utilizzato;
- b) quando riscontri irregolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- c) quando riscontri il mancato rispetto per 2 volte – con successivi e distinti atti - delle norme di sicurezza previste dalla normativa o dai piani;
- d) quando il cumulo delle penali applicate supera il 10% dell'importo contrattuale;
- e) quando riscontri una grave inadempienza contrattuale per 3 volte, contestata con successivi e distinti atti;
- f) quando verifichi l'utilizzo di mezzi privi di assicurazione;
- g) quando riscontri la violazione ripetuta delle norme relative al subappalto.

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all'impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto alla Provincia a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto.

Il Comune può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso spese; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata del contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, il comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.



## Articolo 17- Pagamento Acconti - Conto Finale Appalti a Misura

È dovuta l'anticipazione sul valore del contratto ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, nella misura del 20% calcolata su una sola annualità del contratto e concessa per una sola volta purché siano rispettate le condizioni indicate al comma 1 precitato.

Ai fini del pagamento, le prestazioni sono a misura, sulla base di specifici rapporti mensili che appaltatore consegna al comune.

Le prestazioni sono valutate sulla base dei report dei gps e secondo le disposizioni dell'elenco prezzi ed al modello A "RIEPILOGO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO" redatti dagli appaltatori e verificati dal referente del Comune.

All'appaltatore verranno riconosciuti ulteriori 15 minuti d'intervento di salatura per ogni uscita, a compensazione del tempo impiegato per carico sale e lavaggio del mezzo e delle attrezzature, e per la gestione della scorta del sale;

Nel caso un lotto sia formato da più strade comunali non contigue, verrà contemplato anche il tempo utilizzato per il trasferimento dai vari tratti di competenza, anche se di proprietà di altri enti.

Alla fine dei mesi di: DICEMBRE – FEBBRAIO - MAGGIO, l'appaltatore presenta regolare contabilità nella quale indica le prestazioni effettuate.

Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte del comune potrà essere presentata regolare fattura secondo le scadenze sottoindicate.

I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti scadenze:

- Lavorazioni effettuate in OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE entro il mese di MARZO;
- Lavorazioni di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO, pagamento entro il mese di SETTEMBRE
- Compensi fissi per fermo macchina annuale e Oneri Sicurezza entro il successivo mese di SETTEMBRE.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene annualmente contestualmente al pagamento dei compensi fissi per il fermo-macchina.

I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di apposita fattura e solo in assenza di formale contestazione sulla correttezza dell'intervento eseguito.

### Obblighi di tracciabilità

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Devono essere comunicati al Comune le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall'accensione o, nel caso di conto

già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. È fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e il Comune può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione al Comune alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Modena.

#### Articolo 18- Danni a Carico Dell'appaltatore

L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l'esecuzione del contratto. L'appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure preventive atte ad evitare di arrecare danni al Comune o a terzi ed è comunque tenuto alla loro riparazione sua cura e spese, da eseguirsi con ditte specializzate nel settore.

#### Articolo 19- Responsabilità dell'appaltatore

È obbligo dell'appaltatore l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne il Comune ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

#### Articolo 20- Prezzi a Misura e Forfettari

Le prestazioni appaltate a misura e forfettarie sono remunerative di tutto quanto necessarie per l'effettuazione del servizio sgombero neve e trattamento antigelo a perfetta regola d'arte e per la durata di 3 stagioni invernali e sono liquidate in base ai servizi effettivamente eseguiti. Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, protezione, calo, perdita, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del servizio, anche se fuori strada;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione secondo il CCNL di riferimento;
- c) per i mezzi d'opera, attrezzature e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e spesa per il loro funzionamento e la manutenzione;
- d) per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per rendere il servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;



e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

Qualora le condizioni meteorologiche rendessero necessaria l'esecuzione di lavorazioni in orario notturno, i maggiori oneri e costi derivanti all'appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo.

#### Articolo 21- Varianti Contrattuali

Per le varianti contrattuali si applica l'art. 120 del Codice. È ammessa la clausola di revisione dei prezzi ex art. 29 del DL 4/2022, convertito nella legge 25/2022 che si applica come segue:

- Rimborso carburante: nel mese di luglio/agosto di ogni anno del rapporto contrattuale viene determinato, dal Comune, il prezzo del carburante sulla base del prezzo medio rilevato dal Ministero della Transizione Ecologica, nel primo semestre dell'anno in corso. Qualora nel mese di luglio/agosto dell'anno successivo venga riscontrato un aumento o una diminuzione per l'eccedenza rispetto al 10% del costo del carburante, come sopra determinato, si applica la revisione prezzi, nella misura della metà, art. 120, comma 1, lett.a) del Codice, applicando la clausola di revisione prezzi alla quota parte delle tariffe orarie del servizio offerte dagli operatori economici determinata in base alla tabella delle percentuali dell'incidenza del carburante allegata al presente capitolato. Per il primo anno di contratto si assume quale prezzo di riferimento del carburante il prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel secondo trimestre dell'anno 2023 pari ad 1.695,97 €/litro. La clausola di revisione prezzi si applica per ogni anno di durata del contratto, escluso l'anno solare di presentazione dell'offerta.

#### Articolo 22- Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Per le controversie tra il comune e l'appaltatore è competente il Foro di Modena.

#### Articolo 23- Spese del Contratto

1. Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:
  - a. le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

- b. le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle stesse;
2. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell'appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell'appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Progetto, su richiesta dell'esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
  3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
  4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### Articolo 24 - Fallimento dell'appaltatore

1. Nel caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. In questo caso, tuttavia, la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 124 del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

#### Articolo 25 - Cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice

– Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti



di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisca quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
  - a. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
  - b. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

#### Articolo 26 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

#### Articolo 27 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:
  - a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - b. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
  - c. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
  - d. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di servizi;
  - e. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
  - f. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- g. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dei servizi;
- h. Ordinanze e regolamenti comunali

Montese, 09/10/2023

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Maurizio Sordani

